



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 672 del 15/06/2023

Determina del Responsabile N. 38 del 15/06/2023

PROPOSTA N. 773 del 14/06/2023

OGGETTO: Comune di Ripatransone.

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 12 del D.Lgs. 152/06) relativa all'ampliamento della cantina enologica (Azienda Agricola BMVG s.r.l.).
class. 63CDS055

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Visti l'art. 8 del DPR n. 160/2010 e l'art. 26 quater della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. (Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP);

Vista la nota trasmessa dal SUAP del Piceno Consind a mezzo pec prot. n. 4207 del 28.03.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 7321 del 30.03.2023, di convocazione in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 13.04.2023, della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, per l'esame del progetto in variante al vigente PRG del Comune di Ripatransone, relativo all'ampliamento della cantina enologica per la realizzazione di un locale per imbottigliamento ed opere complementari sita in C.da San Michele di proprietà della Azienda Agricola BMVG s.r.l.;

Considerato che la sopracitata Conferenza dei Servizi del 13.04.2023 ha costituito, ai sensi dell'art. 26 quater della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla delibera di GR n. 1647/2019 "Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica";

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 14.06.2023, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Il SUAP del Piceno Consind, con nota trasmessa a mezzo pec prot. n. 4207 del 28.03.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 7321 del 30.03.2023, ha convocato in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 13.04.2023 la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, per l'esame del progetto in variante al vigente PRG del Comune di

Ripatransone, relativo all'ampliamento della cantina enologica per la realizzazione di un locale per imbottigliamento ed opere complementari sita in C.da San Michele di proprietà della Azienda Agricola BMVG s.r.l., indicando altresì il link nel quale ha reso disponibile la documentazione; con nota prot. n. 5069 del 13.04.2023 ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13.04.2023, con allegati la nota del Comune di Ripatransone prot. n. 4630 del 13.04.2023 di richiesta documentazione integrativa e il parere dell'ARPAM nota prot. n. 12135 del 12.04.2023 espresso in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Dipartimento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;
- Regione Marche Servizio Decentrato Agricoltura Ascoli Piceno/Fermo.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 13.04.2023 la quale, ai sensi dell'art. 26 quater della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., ha costituito anche l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 152/06, ha espresso parere l'ARPAM - Servizio Territoriale Provinciale di Ascoli Piceno (nota prot. n. 12135 del 12.04.2023).

In tale parere viene evidenziato che l'intervento non determina effetti ambientali significativamente maggiori rispetto a quelli già previsti dallo strumento urbanistico vigente e che non sono stati individuati effetti cumulativi generati direttamente e indirettamente da più azioni contenute nel piano o programma sugli aspetti ambientali interessati; non vengono rilevate significative e negative ripercussioni di carattere ambientale, per cui viene ritenuto che non emergano elementi inerenti agli aspetti ambientali per i quali il piano debba essere assoggettato a VAS.

L'AST Marche Area Vasta n.5, la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno, l'AATO n. 5 Marche sud, la CIIP Poliservizi S.p.A., il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione Provinciale e la Regione Marche Servizio Decentrato Agricoltura Ascoli Piceno/Fermo non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Il progetto in variante al vigente PRG riguarda l'ampliamento dell'esistente azienda agricola ad indirizzo vitivinicolo mediante la realizzazione un'area da destinare a zona di imbottigliamento, per servizi igienici e alla degustazione dei vini; tale progetto determina un aumento della volumetria pari a mc 547.03 come indicato nella relazione tecnico-illustrativa.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che il progetto in variante:

- non è soggetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC/ZPS;
- non ricade all'interno di un Parco o Riserva Naturale istituita;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade in zona soggetta a vincoli PPAR e di PRG adeguato al PPAR;
- ricade in zona "E" agricola nel vigente PRG (art. 6 delle NTA);
- l'intervento non è conforme al PRG: la variante prevede una nuova Zona produttiva;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;

- non è pertinente al Piano Regionale e Provinciale di Gestione Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; lo smaltimento delle acque nere e bianche avverrà per sub irrigazione e cisterna raccolta acque meteoriche;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- non in area sottoposta vincoli (fascia di rispetto RFI, elettrodotti, ecc);
- il Comune di Ripatransone non dispone di regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale;
- nel contesto ambientale di riferimento non sono note criticità ambientali.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del progetto in variante al PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal progetto in variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione della variante in esame (come prescritto dall'art.13, comma t, del D.Lgs n.152/2006).

INFORMAZIONI GENERALI

Viene descritto l'oggetto della procedura ed indicati i soggetti coinvolti nella stessa.

E' specificato che il progetto non costituisce riferimento per altri interventi e non influenza altri Piani e/o progetti e che non vengono riscontrati particolari problemi di tipo ambientale conseguenti la realizzazione dell'intervento.

RILEVANZA DEL PIANO O PROGRAMMA

Il progetto in variante viene ritenuto di rilevanza limitata trattandosi di un modesto ampliamento di un'azienda agricola esistente; è quindi descritto il sistema di smaltimento dei reflui fognari.

A livello paesaggistico viene indicato che l'ampliamento avrà un impatto minimo in quanto in aderenza ad un edificio esistente e realizzato su un terreno in pendenza in modo da ridurre la visibilità.

CARATTERISTICHE DEL PIANO O PROGRAMMA

L'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti il progetto in variante di che trattasi - in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento della stessa e dei suoi contenuti - ha verificato la coerenza rispetto alle Aree Protette, alle Aree Floristiche, ai Siti Rete Natura 2000, al Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), alle aree sottoposte a tutela

paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), al Piano Regolatore Generale del Comune di Ripatransone.

CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

Viene evidenziato che il progetto di edificazione limiterà i suoi effetti allo stretto ambito di intervento; sono quindi descritte le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area di che trattasi, non rilevando particolari criticità.

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Non vengono rilevate particolari emergenze o criticità ambientali; in particolare sono esclusi impatti su fauna, vegetazione, ecosistemi, paesaggio, beni storico-culturali, architettonici ed archeologici. L'incremento dell'inquinamento acustico ed atmosferico non è ritenuto significativo in quanto legato alla maggiore utenza in brevi periodi dell'anno; per quanto riguarda i rifiuti gli stessi non comporteranno impatti sull'ambiente circostante in quanto smaltiti secondo la normativa vigente. In conclusione viene specificato che gli effetti generati dall'ampliamento della cantina e dalle altre opere connesse saranno limitati alla stretta area circostante l'edificio, non avranno effetto cumulativo, non genereranno rischi per la salute umana e non saranno quindi significativi.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visto il parere dell'ARPAM - Servizio Territoriale Provinciale di Ascoli Piceno (nota prot. n. 12135 del 12.04.2023) reso in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA) si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al progetto in variante di cui in oggetto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il progetto in variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Ripatransone (art. 8 del DPR n. 160/2010 e art. 26 quater della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.) relativo all'ampliamento della cantina enologica per la realizzazione di un locale per imbottigliamento ed opere complementari (Azienda Agricola BMVG s.r.l.), a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di conferenza dei servizi o di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere del Comune di Ripatransone (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle eventuali modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi di carattere urbanistico al successivo parere di conformità di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.. """"""""

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il progetto in variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Ripatransone (art. 8 del DPR n. 160/2010 e art. 26 quater della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.), relativo all'ampliamento della cantina enologica per la realizzazione di un locale per imbottigliamento ed opere complementari sita in C.da San Michele di proprietà della Azienda Agricola BMVG s.r.l. a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di conferenza dei servizi o di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato

rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere del Comune di Ripatransone (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle eventuali modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi di carattere urbanistico al successivo parere di conformità di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B) l'atto deliberativo comunale di ratifica dovrà dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere la presente determinazione al Piceno Consind ed al Comune di Ripatransone quale Autorità Procedente; valutino il Piceno Consind ed il Comune di Ripatransone l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sui propri siti web;
- D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 15/06/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO